

Comitato scientifico

Guido Alpa, Mauro Barberis, Paolo Cappellini, Sabino Cassese,  
Giulio Cianferotti, Francesco Cipriani †, Orazio Condorelli, Ettore Dezza,  
Maria Gigliola di Renzo Villata, Mario Libertini,  
Francesco Margiotta Broglio, Gian Savino Pene Vidari,  
Vito Piergiovanni, Andrea Romano, Mario Talamanca †,  
Tullio Treves, Sergio Vinciguerra

DIZIONARIO BIOGRAFICO DEI GIURISTI ITALIANI  
(XII - XX SECOLO)

DIRETTO DA

ITALO BIROCCHI  
ENNIO CORTESE  
ANTONELLO MATTONI  
MARCO NICOLA MILETTI

A CURA DI

MARIA LUISA CARLINO  
GIUSEPPINA DE GIUDICI  
ERSILIA FABBRICATORE  
ELOISA MURA  
MARTINA SAMMARCO

CON LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA DEL SENATO

VOLUME I  
A-Les

SOCIETÀ EDITRICE IL MULINO

L'opera è stata pubblicata con il contributo dei fondi MIUR-PRIN 2008 assegnati alle unità di ricerca delle Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza; di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto; di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-filologiche e Geografiche; di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione.

Con il contributo e il supporto documentario della Biblioteca del Senato



Senato della Repubblica

ISBN 978-88-15-24124-5

Copyright © 2013 by Società Editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reproduttivo, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d'Autore. Per altre informazioni si veda il sito [www.mulino.it/edizioni/fotocopie](http://www.mulino.it/edizioni/fotocopie)

## Indice

### VOLUME I

Presentazione. Per un diritto fatto da uomini, <i>di Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone e Marco Nicola Miletta</i>	p. VII
Le fonti per la storia dei giuristi medievali, moderni e contemporanei nella Biblioteca del Senato, <i>di Sandro Bulgarelli</i>	XXV
Abbreviazioni	XXIX
Voci A-Les	1

### VOLUME II

Voci Lev-Z	1175
Abbreviazioni bibliografiche	2099
Indice delle cose notevoli	2155
Indice dei nomi	2191
Gli autori	2273

diche, soprattutto in materia di diritto civile e commerciale, ma anche processuale e internazionale; collaborò a *Giurisprudenza italiana*.

FONTI E BIBL.: ACS, *Corte suprema di Cassazione, Segreteria, I Presidenza*, b. 10, fsc. a.n.; ivi, *Ministero di Grazia e giustizia, Direz. gen. dell'organizzazione giudiziaria, Epurazione*, b. 6 e 14, fsc. a.n.; DBI, 51 (1998), p. 503-505 (Paolo GROSSI).

Antonella MENICONI

**Galli della Loggia, Pietro Gaetano** (Milano, 29 agosto 1733 - Torino, 19 giugno 1813)

Appartenente a famiglia nobilitata dai duchi di Parma, giunse in Piemonte da bambino. Entrato nell'esercito e laureatosi in leggi nel 1754, intraprese la carriera giudiziaria che, nelle strutture dell'ormai consolidato assolutismo sabauda, consentiva di pervenire ai più alti livelli dell'amministrazione: in assenza di separazione dei poteri, gli alti magistrati frequentemente venivano coinvolti nella decisione di importanti questioni di rilievo politico.

Referendario nel Consiglio dei Memoriali, senatore di Piemonte nel 1766, secondo presidente del medesimo organo, poi reggente la segreteria di Sardegna e infine (1796) reggente della Camera dei conti, acquisì la massima competenza nell'apparato burocratico dello Stato. Con la Rivoluzione e la venuta dei francesi, professò idee giacobine che lo fecero includere nel Governo provvisorio: egli, ed altri esponenti della nobiltà sabauda, rappresentavano «il principio di equilibrio e l'elemento di continuità della tradizione amministrativa e di governo piemontese, e come tali erano stati opportunamente considerati dai nuovi padroni» (VACCARINO). Durante la breve parentesi austro-russa G. venne arrestato per punizione del suo recente trascorso e da allora fu considerato negli ambienti tradizionalisti come un tipico, pessimo esempio di "camaleontismo" politico. Dopo Marengo fu tra i membri della commissione governativa istituita con decreto del primo console del 23 giugno 1800: questa era caratterizzata da un certo spirito di autonomia e si proponeva la creazione di una repubblica piemontese legata alla Francia, ma indipendente. Ma ben presto questa commissione venne sciolta, con decreto del 12 vendemmiaio anno IX (4 ottobre 1800) e sostituita da un'altra, di cui pure G. fece parte, che si adagiò in una sostanziale sudditanza alla "Grande Nation" francese. Non era scomparso, in realtà, lo spirito "italiano" che non di rado accomunava i repubblicani autonomisti e i monar-

chici, specialmente in quello che era "le parti della noblesse", che si ispirava a principi di continuità preoccupandosi soprattutto di salvaguardare la tradizione di serietà e di efficienza sabauda. Certo l'adesione di G. al nuovo regime non rappresentò un'eccezione nel mondo nobiliare piemontese, ma il ruolo di primissimo piano che egli aveva rivestito durante l'Antico regime gli valse da allora una serie di impietose critiche, che lo additarono come uno «scandaloso» (MANNÒ) esempio di trasformismo. Va ricordato che G. ebbe modo di partecipare proficuamente ai lavori per la codificazione francese.

G. aveva sposato Felicita Darmelli della Loggia, appartenente all'antica famiglia dei feudatari di quel luogo e quindi, quando nel 1781 gli venne concesso il titolo di conte, a questo venne appoggiato il predicato "della Loggia". A sua volta, Napoleone gli concesse nel 1810 il titolo di conte dell'Impero francese.

Ma i maggiori e indubbi meriti di G. stanno nella sua attività di giurista. Egli produsse una delle più interessanti consolidazioni private: la sua monumentale (anonima) *Pratica legale secondo la ragion comune, gli usi del foro, e le Costituz. di S.S.R.M.* (Torino 1772) fornisce una preziosissima testimonianza di tutte le tecniche esplorative e argomentative della più tarda età del diritto comune, evidenziando come i giuristi, consapevoli delle difficoltà del sistema, cercassero di riorganizzarlo per risolvere i secolari dubbi sulla pluralità, graduazione e convivenza delle fonti. L'opera ha finalità eminentemente pratiche, ma tra le sue pagine si ritrovano amplissimi spunti per un'indagine storico-giuridica sulla cultura giuridica di fine Settecento. Nelle *Avvertenze G.*, scusandosi riguardo allo stile tenuto nell'opera che, per la «necessità di valersi delle espressioni comuni del Foro, per comodo anche de' curiali principianti, non ha permesso di usare quella dicitura che sarebbe più conforme al gusto de' letterati», precisa che il lavoro ha avuto «per oggetto principale le Regie Costituzioni», ossia la fonte statutaria primaria del diritto sabauda. In realtà, come s'è detto, la visione panoramica è assai ampia e non è casuale il richiamo alle "autorità" del passato, come Tesauro e Fabro; non va poi dimenticato che le Regie Costituzioni rimasero ancora indubbiamente vigenti in Piemonte in materia civilistica nel periodo anteriore all'annessione all'Impero francese e, in certi settori come la procedura civile, anche dopo il 1804. Questo rese l'opera di G. attuale e proficua molto a lungo e, segnatamente, durante la Restaurazione, quando venne ripristinata l'antica legislazione sabauda, mantenutasi fino alla codificazione carloiberiana.

Particolarmente utile ancor oggi è l'altra monumentale opera in tre volumi che G. realizzò, dedicata alle *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronol. delle persone che le hanno occupate ed altre notizie di nuda storia dal fine del secolo X sino al dicembre 1798* (di cui rimangono pochissimi esemplari con la prefazione "repubblicana", successivamente strappata): si tratta di un vero *reference book*, di esemplare esattezza, che consente di ripercorrere le vicende delle più importanti istituzioni degli Stati dei duchi di Savoia, poi re di Sardegna e che costituisce dunque un'importante "consolidazione" storico-giuridica. L'opera fornisce altresì argomenti per ridiscutere delle opinioni e dei sentimenti di G., in particolare sulla sua in fondo tiepida francofilia, potendo essere interpretata come una nostalgica rimembranza delle glorie della monarchia sabauda da parte del "conte giacobino".

BIBL.: GHISALBERTI [1979], p. 17-18 e 27; GENTA [1983]; VACCARINO [1989]; SOFFIETTI, MONTANARI [2008].

Enrico GENTA

**Gallo, Andrea** (Palermo, XIX sec.)

Avvocato siciliano noto per aver dato alla luce, tra il 1846 e il 1863, il *Codice ecclesiastico sicolo* (4 vol., Palermo 1846-63), amplissima raccolta di canoni, costituzioni, prammatiche, rescritti, ministeriali, concordati, diplomi, editi ed inediti, relativi alla Chiesa siciliana ed emanati dai primi tempi della monarchia normanna fino all'epoca in cui egli scrisse. Tale imponente opera, che si colloca nell'alveo del più rigido regalismo, fu messa all'Indice nel 1865 ed è stata considerata la continuazione del *Codex diplomaticus siculus* di Di Giovanni. A G. si devono anche un'edizione del manuale di diritto romano di Heinecke e alcune memorie forensi a stampa.

Opere: *Difesa del signor Marchese D. Vincenzo Pellizzeri...*, Palermo 1831; Johann Gottlieb HEINECKE, *Elementi del diritto civile romano...*, nuova ed. per cura dell'avv. A.G., I-VI, Palermo 1842-45; *La causa dei Vescovi di Sicilia: memoria per mons. Proto vescovo di Cefalù...*, Palermo (post 1844); *Somma per ordine alfabetico delle principali materie contenute nei quattro libri del Codice ecclesiastico sicolo*, Palermo 1883.

BIBL.: MIRA [1875-81], I, p. 387; CONDORELLI [1971], p. XIII nt. 13; ID. [1981], p. 523.

Giovan Giuseppe MELLUSI

**Gallo, Ettore** (Napoli, 3 gennaio 1914 - Roma, 21 giugno 2001)

Intraprese giovanissimo la carriera di magistrato che lo portò ad operare nel Veneto dove svolse le funzioni di pretore a Lonigo, in provincia di Vicenza. Richiamato alle armi nella seconda guerra mondiale, durante l'occupazione tedesca dell'Italia settentrionale entrò nelle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà. Fu catturato e imprigionato nel carcere di Padova, dal quale venne liberato nell'aprile del 1945. Allo scioglimento del Partito d'Azione (1947) aderì al Partito socialista in cui militò negli anni successivi. Lasciata la magistratura, si dedicò con successo all'avvocatura e alla vita politica, che lo portò a ricoprire cariche pubbliche: dapprima nella provincia di Vicenza, poi nel CSM (1976-81) e infine, dal 1982 al 1991, alla Corte costituzionale di cui fu anche presidente negli ultimi mesi del mandato. Fra le sentenze delle quali fu estensore si ricorda la n. 313/1990, che dichiarò illegittimo l'art. 444 del codice di procedura penale allora appena emanato «nella parte in cui non prevede che, ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 comma 3 Cost., il giudice possa valutare la congruità della pena indicata dalle parti, rigettando la richiesta in ipotesi di sfavorevole valutazione» (così si legge nel dispositivo), affermando in questo modo, nell'ambito del carattere polifunzionale della pena, la preminenza della sua funzione rieducativa. In difetto di ciò, è detto nella motivazione, «si correrebbe il rischio di strumentalizzare l'individuo per fini generali di politica criminale (prevenzione generale) o di privilegiare la soddisfazione di bisogni collettivi di stabilità e sicurezza (difesa sociale), sacrificando il singolo attraverso l'esemplarità della sanzione».

Come professore universitario di ruolo insegnò nelle Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Firenze e di Roma La Sapienza, sebbene per breve tempo, a causa delle interruzioni determinate dalle cariche pubbliche ricoperte. Fra le opere giuridiche vanno ricordate: *Il delitto di attentato nella teoria del reato* (Milano 1965), *Sciopepo e repressione penale* (Bologna 1981) e, in collaborazione con Enzo Musco, *Delitti contro l'ordine costituzionale* (Bologna 1984). Esse vertono, come scrisse Giuliano Vassalli, su tre filoni: «i confini naturali (e dunque da rispettarsi da legislatori e da interpreti) delle fattispecie penali, con particolare riguardo al rispetto della libertà di manifestazione del pensiero...; i rapporti tra i diritti del lavoratore ed il diritto penale; più in generale i caratteri eccessivamente autoritari e repressivi del codice Rocco sia nel campo delle pene che in quello di talune fattispecie criminose».